
COMUNE DI BOVEZZO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

1994

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 75 DEL 21/11/1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

(win: regserv.doc)

TITOLO I - DISPOSIZIONI, DEFINIZIONI E NORME GENERALI.

Art. 1 - Finalità del presente Regolamento.

1 - Il presente Regolamento è adottato ai seguenti fini:

a) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani ai sensi del successivo titolo II e dei servizi accessori, nonché la determinazione dei perimetri di cui alla lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82;

b) determinare il perseguimento degli obiettivi indicati alle lett. b, c e d dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/82, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

2 - L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u., è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Comune di Bovezzo ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507.

Art. 2 - Campo di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti:

a) all'interno delle aree definite nei successivi titoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;

b) in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e del territorio.

Art. 3 - Riferimenti normativi.

1 - Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e dell'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2 - Il Regolamento è redatto in conformità alle ulteriori seguenti normative principali, oltre quelle di volta in volta citate nel testo:

- a) D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 "Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" (G.U. 15 dicembre 1982, n.343);
- b) deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986" (testo unificato): G.U. 13 settembre 1984 n. 253 - G.U. 29 marzo 1985 n. 76 - G.U. 29 gennaio 1986 n. 23 - G.U. 16 novembre 1987 n. 268;
- c) Legge 29 ottobre 1987 n. 441 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987 n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti" (testo coordinato) (G.U. 31 ottobre 1987, n. 255);
- d) Legge 9 novembre 1988 n. 475 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 settembre 1988 n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali" (testo coordinato) (G.U. 10 dicembre 1988 n. 289);
- e) Decreto Ministro Ambiente 29 maggio 1991 "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi " (G.U. 12 giugno 1991 n. 136);
- f) Legge Regionale 1 luglio 1993 n. 21 e successive modificazioni;
- g) D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale ";
- h) Legge 22 febbraio 1994 n. 146 art. 39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 1993;
- i) Regolamento regionale 11 aprile 1994 n. 1 (B.U.R.L. 14 aprile 1994).

Art. 4 - Forme di gestione.

1 - I servizi di cui al presente Regolamento sono gestiti dal Comune, direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142.

2 - Requisiti indispensabili per l'affidamento del servizio in concessione o in appalto sono, per i soggetti concessionari, o appaltatori l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui al Decreto Ministeriale 21 giugno 1991 n. 324 e all'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 915/82.

Art. 5 - Definizioni.

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

a) **rifiuti**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si liberi o abbia deciso o abbia l'obbligo di liberarsi;

b) **smaltimento**: il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'inocuizzazione e all'eliminazione dei rifiuti;

c) **raccolta**: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto;

d) **raccolta differenziata**: tecnica di conferimento e raccolta separata di frazioni dei rifiuti, finalizzata:

- al riciclaggio

- al riutilizzo

- al reimpiego

- al trattamento e/o smaltimento separati, nonché a quant'altro specificato all'art. 2 lett. f del Regolamento Regionale n.1/94;

e) **recupero**: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia;

f) **cernita**: operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento;

g) **reimpiego**: ogni azione intesa a utilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere);

h) **riciclaggio**: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;

i) **riutilizzo**: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;

l) **materie seconde**: materie ottenute dal recupero dei rifiuti;

m) **isola ecologica**: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

n) **produttività specifica**: produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (Kg/mq per anno); media di valori, per singola categoria o sottocategoria di attività, ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale;

o) **ente gestore**: azienda pubblica, privata o mista a cui è affidata la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed accessori; ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'Ente Gestore si identifica con la stessa Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1992 n. 915, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie:

a) rifiuti urbani:

- rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere compresi quelli provenienti dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.) (rifiuti urbani interni);

- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di impiego domestico, di uso comune (es.: elettrodomestici, articoli di arredamento in genere ecc.) provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc.), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti;

- rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e di sfalcio, provenienti da giardini di pertinenza od accessorio di civili abitazioni;

- rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e canali appartenenti al pubblico demanio (rifiuti esterni);

b) rifiuti urbani pericolosi:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) "F" (facilmente o estremamente infiammabile);
- prodotti farmaceutici inutilizzati e scaduti;
- lampade a scarica e tubi catodici;
- siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

c) rifiuti speciali:

- residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi diversi da quelli indicati dall'art. 39 comma 1 della legge 146/94;

- rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici di analisi ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- veicoli a motore, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti;

- residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi);

- residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa;

d) rifiuti speciali assimilati agli urbani:

ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e dell'art. 39 della legge 146/94, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di carta, plastica, cellofan; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzata e simili

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e iuta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgrannatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica.

e) rifiuti tossici e nocivi:

sono classificati tossici e nocivi i rifiuti speciali che contengono e/o sono contaminati, in quantità e/o misura tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82 come definito al paragrafo 1.2. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale; per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. n. 915/82 ed alle norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Art. 7 - Criteri di comportamento per la gestione dei servizi.

1 - L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2 - Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino - utente.

Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti.

1 - Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2 - Non è ammessa per i rifiuti smaltiti dal servizio comunale la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario.

3 - L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati.

1 - I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento, come indicato nell'art. 21 del presente Regolamento.

2 - Lo smaltimento va effettuato in ottemperanza alle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82, nella deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, nel D.L. 397/88 convertito nella legge 475/88 e nelle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 10 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi.

1 - I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento.

2 - Il conferimento dei rifiuti deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.

3 - E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per raccogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

4 - Ogni fase della gestione dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata dalla Regione ed è vietato il conferimento di detti rifiuti ad imprese e ditte che non siano in possesso delle apposite autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 915/82.

Art.11 - Divieti.

1 - E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare sulle aree pubbliche e private soggette a uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2 - Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc.

3 - In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4 - E' rigorosamente proibita ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti negli appositi contenitori, ubicati sul suolo pubblico.

Art.12 - Informazioni.

Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore del servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le modalità di espletamento dei servizi oggetto del presente Regolamento; in particolare verranno indicate:

- ubicazione dei contenitori
- frazioni da raccogliere in modo differenziato e modalità di conferimento
- obiettivi da raggiungere con la raccolta differenziata
- orari di apertura dell'isola ecologica
- forme di collaborazione dei cittadini.

Art.13 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 915/82, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI URBANI.

Art.14 - Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

1 - Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art.2 quarto comma del D.P.R. n. 915/82 che, secondo quanto previsto dal punto 1.1. della deliberazione del Comitato Inteministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 e successive disposizioni integrative, possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari comunali, ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani alle relative superfici di formazione.

2 - Le disposizioni medesime si riferiscono ai rifiuti speciali diversi da quelli indicati all'art. 39 - comma 1 -della legge 146/94.

Art.15 - Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali.

I rifiuti provenienti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, aree scoperte adibite a deposito ecc.) si considerano ad ogni effetto assimilati agli urbani, salvo quanto disposto dagli artt. 14 e 19 del presente Regolamento.

Art.16 - Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole.

1 - I rifiuti prodotti dalle attività agricole e florovivaistiche sono considerati ad ogni effetto rifiuti speciali.

2 - Sono invece considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, anche se, in considerazione dei quantitativi prodotti, il gestore della raccolta può adottare per essi forme differenziate di smaltimento come descritto al successivo art. 29, comma 4.

Art.17 - Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani.

1 - In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modifiche nella legge 45/89 e del D.M. 25.05.1989 pubblicato sulla G.U. n. 137/89, sono assimilati ai rifiuti urbani i sottoelencati rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 1 del D.L. 527/88 così come convertito con modifiche nella legge 45/89, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie previste dall'art. 2 della Legge 83/78:

- a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
- b) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- c) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del Direttore Sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- d) altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché da quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

2 - Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani, destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui alle lettere b, c e d del presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25.05.1989.

Art.18 - Rifiuti speciali provenienti da ospedali e case di cura.

1 - I rifiuti speciali di cui all'art. 2 - comma 4 - punto 2 del D.P.R. 915/82, provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentino pericolo per la salute pubblica, nonché i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici in genere, possono essere assimilati ai rifiuti urbani soltanto ai fini dell'incenerimento.

2 - Detti rifiuti, per essere conferiti agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani o ad altri impianti con caratteristiche equivalenti, dovranno essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai competenti Direttori Sanitari dalle quali risultino la natura e la provenienza e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione.

3 - Per particolari esigenze connesse all'attività ospedaliera, potrà rendersi indispensabile la distruzione in loco in appositi impianti di incenerimento debitamente autorizzati.

4 - Resta salvo quanto indicato al precedente art. 17.

Art.19 - Norme di esclusione.

1 - Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2 - Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1. della deliberazione 27.07.1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1a categoria, oltre ovviamente ai rifiuti classificati tossici e nocivi.

3 - Non sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di natura industriale, anche se compatibili con la classificazione merceologica di cui al precedente art. 6 lettera d.

4 - Non possono, infine, essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

a) materiali non aventi consistenza solida;

b) materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;

c) prodotti fortemente maleodoranti;

d) prodotti conferiti in quantità incompatibili con le potenzialità del servizio.

Art.20 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione.

1 - Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dei sopra riportati criteri, è applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.

2 - E' garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta e smaltimento.

Art.21 - Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti.

1 - Per la gestione dei rifiuti speciali non rientranti nella categoria di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge 146/94, i Comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi determinati sulla base di apposite convenzioni, sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce al servizio.

2 - Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO.

Art.22 - Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e rifiuti speciali assimilati.

Le norme e le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente Titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art.23 - Area di espletamento del pubblico servizio.

1 - I perimetri degli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente Gestore del servizio.

2 - Il servizio è garantito nella prevalenza del territorio comunale, conformemente all'allegato planimetrico n. 1.

Art. 24 - Allegati planimetrici

L' allegato planimetrico n.1 costituente parte integrante del presente Regolamento, rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 25 - Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio

I perimetri di cui all'allegato planimetrico n. 1 successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, sono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco che avrà precedentemente sentito l'Ente Gestore.

Art. 26 - Competenze sull'organizzazione del servizio

1 - La definizione delle modalità di erogazione dei servizi, inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, costituisce precipua competenza del Comune.

2 - In particolare il Comune:

a) stabilisce la tipologia e le modalità di servizio da adottare per la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati;

b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;

c) approva il numero, l'ubicazione dei contenitori e i tempi di svuotamento, proposti dall'Ente Cestore, definiti in base alle esigenze dell'utenza;

d) garantisce la mobilità dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, concedendo le deroghe alla consueta viabilità, ove si renda necessario;

e) favorisce l'innovazione tecnologica del servizio;

f) organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani interni.

3 - L'Ente Gestore assicura il rispetto di norme e modalità stabilite dal Comune per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti ed in particolare:

a) rispetta gli orari e le frequenze del servizio di raccolta concordati con il Comune;

b) impiega personale e mezzi idonei ed efficienti in numero necessario a svolgere correttamente il servizio e comunque mai inferiore a quello concordato con il Comune;

c) assicura l'igienicità dei contenitori mediante interventi programmati e periodici di lavaggio e sanificazione dei cassonetti e delle relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;

d) per l'esercizio delle proprie competenze, provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione del Comune e degli utenti;

e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio raccolta.

Art. 27 - Collocazione dei contenitori per r.s.u. ed assimilati; allestimento dei relativi siti

1 - I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento da questi predisposto ed approvato dal Comune.

2 - La localizzazione dei suddetti contenitori è seguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, in considerazione dei vincoli di legge, nonché delle direttive comunali.

3 - L'Ente Cestore ha facoltà di collocare, d'intesa con il Comune e l'utente, i contenitori all'interno delle aree private nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia necessario, per il corretto svolgimento del servizio, il posizionamento di specifici contenitori ad integrazione di quelli posti su area pubblica, o nel caso in cui sia comprovato il disagio per l'utente ad immettere i rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.

4 - Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

5 - Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale a strisce gialle.

6 - Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli, intralciare o ritardare comunque l'opera di svuotamento dei cassonetti.

7 - Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile dell'infrazione

8 - E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.

9 - Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e segnaletiche di stazionamento per i contenitori dei rifiuti, sulla base di standard predisposti dal Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

10 - A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere degli uffici comunali competenti, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 28 - Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1 - Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani, si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore.

2 - Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.

3 - I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

4 - E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

5 - Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

6 - E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente Gestore.

7 - E' vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

8 - Nel caso di contenitore pieno l'utente dovrà immettere i rifiuti in quello più vicino.

9 - I quantitativi di rifiuti assimilati, conferibili nei contenitori stradali, non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica, non devono, pertanto, essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

10 - E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 29 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

1 - La raccolta dei rifiuti ingombranti può essere effettuata mediante il ritiro su chiamata, nel caso sia attivato questo servizio, o mediante conferimento a cassoni voluminosi a cielo aperto.

2 - Nel caso di attivazione del servizio su chiamata, che costituisce articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere rispettate le seguenti modalità:

a) i rifiuti ingombranti devono essere collocati su area pubblica a cura del conferitore nell'ubicazione prescritta ed all'orario convenuto con l'Ente Gestore;

b) l'utente è tenuto a disporre i materiali, oggetto di smaltimento, in modo ordinato occupando il minor spazio pubblico, senza intralciare il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere architettoniche, non comportare difficoltà alla circolazione e rappresentare il minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare i cartoni soggetti al servizio di ritiro a domicilio dovranno essere piegati e legati;

c) è inoltre vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole e di fermate del trasporto pubblico.

3 - Nel caso di attivazione del servizio dei rifiuti ingombranti con cassoni a cielo aperto di grossa cubatura, devono essere rispettate le seguenti modalità:

a) i rifiuti ingombranti devono essere conferiti in cassoni a cielo aperto di grossa cubatura messi a disposizione dell'Ente Gestore in area predestinata, secondo orari stabiliti dal Comune;

b) per quanto possibile, i rifiuti ingombranti devono essere ridotti di volume e non possono essere abbandonati all'esterno del cassone medesimo.

4 - I rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, nonché gli scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o assimilati (ai sensi dei precedenti artt. 6, 14 e 16) possono essere smaltiti nei seguenti termini:

a) mediante conferimento alle aree ed ai contenitori appositamente attrezzati per la raccolta differenziata di questi residui secondo le modalità stabilite dal Comune;

b) mediante immissione nei cassoni dei rifiuti ingombranti, ubicati nelle isole ecologiche, quando si tratti di quantitativi limitati di sfalci;

c) mediante immissione nei cassonetti per la raccolta della frazione organica, ove questa è costituita e purché non pregiudichi il conferimento di altre quantità di rifiuto organico domestico.

Art. 30 - Usi vietati dei contenitori

1 - Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati, dei rifiuti ingombranti e degli sfalci e potature del verde, è vietata l'immissione di:

a) rifiuti speciali tossici e nocivi;

b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

c) rifiuti speciali inerti (calcinacci);

d) rifiuti urbani pericolosi;

e) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti e cartoni), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali

2 - È vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori stradali, che devono essere richiusi dopo l'uso.

3 - È vietato effettuare scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc...)

Art. 31 - Trasporto

1- Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui all'art. 1 "Principi generali" del D.P.R. n. 915/82.

2 - I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dal Comune relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art. 32 - Smaltimento finale

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante speciali articolazioni del medesimo, e' definita dal Comune che puo' avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorita', nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 915/82 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 33 - Accesso all'isola ecologica

1 - L'accesso all'isola ecologica comunale, ai fini del conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, e' riservato al personale ed ai mezzi dell'Ente Gestore.

2 - Possono, altresì, accedere all'impianto, negli orari e con le modalita' stabilite dall'Ente Gestore d'intesa con il Comune:

a) mezzi e personale dei servizi tecnologico - manutentivi del Comune e/o ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;

b) mezzi di ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti speciali assimilabili che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con il Comune abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;

c) privati cittadini che conferiscono in proprio rifiuti urbani ed assimilati per il cui ricevimento, in modo differenziato sia stata opportunamente attrezzata l'isola ecologica;

d) mezzi di ditte autorizzate al trasporto di r.s.u. che conferiscono rifiuti prodotti all'interno di condomini o consorzi privati, per i quali siano stati definiti con il Comune accordi specifici per l'esecuzione del servizio di raccolta.

TITOLO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 34 - Finalita' e modalita' operative

1 - Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa ed in particolare di:

- legge regionale n. 21/93;
- piano provinciale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilabili, delibera del Consiglio Provinciale 28 gennaio 1994;
- regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 (B.U.R.L. 14 aprile 1994)

b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e di contenere i costi di gestione;

c) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

d) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

e) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

f) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

2 - Il Comune e l'Ente Gestore del servizio attiveranno, di comune accordo, le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia, tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;

- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta,
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati e delle frazioni da raccogliere in modo differenziato.

3 - Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale.

4 - Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie seconde, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art.35 - Rifiuti urbani pericolosi

1 - I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge Regionale n.21 del 01.07.1993, art. 5, comma 2, lettera a), sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

a) pile e batterie esaurite

pile e batterie, esclusi accumulatori per auto, devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti del Comune, gli accumulatori per auto devono essere conferiti presso l'isola ecologica, o presso i meccanici locali convenzionati autorizzati alla raccolta;

b) farmaci scaduti o non utilizzati

i farmaci scaduti, avariati o non utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti posizionati prevalentemente presso le farmacie, presidi sanitari e nell'isola ecologica;

c) lampade a scarica e tubi catodici

sono da conferirsi integri presso i punti di vendita specializzati o presso l'isola ecologica;

d) siringhe abbandonate

l'Ente Gestore svolge apposito servizio di raccolta sul territorio che può essere attivato anche su chiamata del cittadino;

e) cartucce esaurite di toner

sono da conferirsi al rivenditore specializzato, oppure all'isola ecologica;

f) prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori

sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dai simboli del teschio e/o della fiamma impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio, ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F; i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, sono da conferirsi presso i punti di vendita specializzati o presso l'isola ecologica.

2 - I contenitori per le pile e i farmaci di cui al presente articolo devono essere contrassegnati da colore rosso e, quelli dei farmaci, anche da croce bianca.

3 - I contenitori adibiti al ritiro di lampade a scarica e tubi catodici, accumulatori, prodotti e contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F", cartucce esauste di toner, devono essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza tali da evitare manomissioni dei non addetti o perdite al suolo.

4 - E' fatto divieto di conferire i RUP nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

5 - I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

6 - Il relativo servizio di raccolta differenziata dei RUP, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 36 - Rifiuti liquidi

1 - I rifiuti liquidi, così come definiti dalla Legge Regionale n.21 del 01.07.1993, art. 5, comma 2, lettera b), sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

a) se provenienti da utenza domestica, presso l'isola ecologica,

b) se provenienti da ristorazione collettiva, presso l'isola ecologica qualora le quantità siano modeste, previa convenzione con l'amministrazione comunale, viceversa il produttore dovrà convenzionarsi con ditta autorizzata, conformemente alle disposizioni vigenti.

2 - Il conferimento deve avvenire in idonei contenitori a tenuta per evitare ogni dispersione sul suolo:

Art. 37 - Rifiuti organici compostabili

I rifiuti organici compostabili, definiti dalla Legge Regionale n. 21 del 01.07.1993, art. 5, comma 2, lettera c), sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

a) la raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale, sarà attivata per le mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli ecc, sino ad estendersi alle singole utenze domestiche, subordinatamente all'effettiva possibilità di conferire le quantità raccolte in appositi impianti di trasformazione autorizzati dalla Regione e nel cui bacino di utenza sia incluso il Comune;

b) all'attivazione del servizio, i rifiuti organici di provenienza alimentare devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi cassonetti o contenitori dislocati sul territorio, o presso l'isola ecologica comunale, in tali contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica, ben chiusi in involucri a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile, quest'ultimo se di tipo approvato;

c) i rifiuti vegetali derivanti da manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno sono conferiti secondo le modalità previste al precedente art. 29 comma 4.

Art. 38 - Rifiuti solidi oggetto di raccolte differenziate

1 - I rifiuti solidi da raccogliere in modo differenziato sono definiti dalla Legge regionale 21/93, art.5 comma 2, lettera d) e sono raccolti in modo separato secondo le modalità di seguito precisate.

2 - Le modalità di svolgimento per la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti sono già definite nel precedente art. 29, commi 1, 2 e 3.

3 - Il conferimento delle frazioni in vetro, metallo, plastica e carta e' effettuato con le seguenti modalita':

a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche o presso l'isola ecologica (via Faini);

b) raccolta a domicilio secondo modalita' e tempi prefissati dal Gestore del servizio, nel caso sia attivato specifico servizio; in caso di raccolta a domicilio, il servizio puo' essere affidato ad enti ed organizzazioni di volontariato ed a cooperative di solidarieta' nell'ambito delle convenzioni stipulate dal Comune, o a ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni;

c) il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito dal Comune tenuto conto dei disposti di Legge;

d) i contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e/o specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale 11 aprile n. 1.

4 - Il conferimento di frigoriferi o frigocongelatori e simili, componenti elettronici e polistirolo espanso devono essere conferiti presso l'isola ecologica (via Faini); il polistirolo deve essere racchiuso in sacchi trasparenti.

5 - Il Comune potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art. 39 - Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

1 - La collocazione dei contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 27 per i cassonetti destinati a r.s.u. ed assimilati.

2 - La localizzazione è stabilita dal Comune per ciascuna categoria di prodotti; sono previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

3 - La localizzazione tiene conto, oltre alle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

4 - È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

5 - Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base degli eventuali piani regionali e provinciali.

6 - Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è regolato in analogia a quanto previsto al precedente art. 31.

7 - Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private e' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con il Comune e formalmente da questo autorizzate.

8 - E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorche' recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

9 - E' vietato danneggiare o ribaltare i contenitori adibiti alle raccolte differenziate; e' vietato, inoltre, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune: effettuare scritte su detti contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), cernire i rifiuti nei contenitori adibiti alle raccolte differenziate, conferire rifiuti impropri negli specifici contenitori.

10 - E' vietato l'abbandono di rifiuti, oggetto di raccolte differenziate, a lato dei contenitori posti in opera dall'Ente Gestore.

11 - Il Comune avra' cura di pubblicare annualmente i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati (rese di recupero) per il servizio di raccolta differenziata.

ART. 40 - Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario

1 - Il Comune stabilisce le modalita' di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, come definiti al precedente TITOLO II, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

2 - I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassoni o cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 41 - Modalita' di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune, mediante l'Ente Gestore e riguardano le seguenti specifiche attivita':

- spazzamento stradale;
- lavaggio strade;
- diserbo strade;
- pulizia caditoie;
- svuotamento cestini;
- bonifica discariche abusive su aree pubbliche

Art. 42 Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1 - Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:

a) le strade e le piazze (i marciapiedi, le aiuole spartitraffico) classificate come Comunali ai sensi della Legge n. 126 del 12/02/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;

b) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;

c) le aree adibite a verde pubblico, quali viali ed aiuole spartitraffico.

2 - il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del territorio comunale, con le modalità di cui al successivo art. 43.

Art. 43 - Competenze sull'organizzazione del servizio

1 - Per quanto riguarda l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni, il Comune emana le direttive finalizzate, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) definire - in linea di massima - le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti, in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) stabilire i parametri di qualità del servizio, anche in considerazione di valutazioni di carattere economico;
- c) promuovere l'innovazione tecnologica.

2 - L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma precedente, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR n. 915/82, provvede a definire le modalità operative.

3 - Eventuali modifiche o integrazioni possono essere definite dallo stesso Ente Gestore, purchè non in contrasto con le direttive impartite dal Comune e, comunque, dovranno essere comunicate al Comune prima della loro attuazione.

4 - Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree pubbliche l'Ente Gestore effettua direttamente la bonifica, previa autorizzazione del Comune, mentre per le aree private, è necessaria ordinanza di bonifica da parte del Sindaco. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso stesso definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

Art. 44 - Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici

1 - E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni, nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti urbani, materiali ingombranti, RUP, materiali destinati a recupero etc.).

2 - E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare i cesti portarifiuti ed il conferimento in essi di rifiuti urbani interni, è vietato inoltre, effettuare scritte sui cesti suddetti

e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 45 - Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1 - Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

2 - In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative.

Art. 46 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1 - Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area, nonché agli adempimenti di cui al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa. Allo smaltimento di rifiuti diversi da quelli urbani ed assimilati deve provvedere l'interessato, o mediante convenzione con l'Ente Gestore del servizio pubblico integrativo, o mediante autosmaltimento, ovvero mediante conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

2 - Per i contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica il comma 2 del precedente art. 45

Art. 47 - Manifestazioni pubbliche

1 - Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo etc. su strade, piazze e aree pubbliche, o di pubblico uso, anche senza affinità di lucro, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di 10 giorni il programma delle

iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia.

2 - Si applica il comma 1 del precedente art.46.

Art. 48 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1 - Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i pubblici giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

2 - Nel caso vengano lordate le aree suddette, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere alla completa asportazione delle feci; il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Art. 49 - §Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1 - I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche, o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2 - Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3 - I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

4 - All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

5 - I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 50 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park, Circhi e Spettacoli Viaggianti.

1 - Per le aree occupate da circhi, spettacoli viaggianti e luna park trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 47.

2 - Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area conterra' una clausola circa le modalita' di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti ai circhi, spettacoli viaggianti e luna park.

Art. 51 - pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi

Gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo circostante al proprio posteggio.

Art. 52 - pulizia dei terreni non edificati

1 - I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2 - A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità di aree.

3 - In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è tenuto alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

4 - In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dall'Ente Gestore, così come previsto al precedente art. 43 comma 4.

Art. 53 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1 - Nel caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi,

garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio sgombero.

2 - E' fatto inoltre obbligo abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumita' dei pedoni.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 54 - Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Le disposizioni del presente Titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati come definito al precedente art. 23.

Art. 55 - Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

1 - I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando, anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, modalita' di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel piu' vicino contenitore di raccolta.

2 - Gli utenti stessi usufruiscono delle agevolazioni tariffarie di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa.

3 - E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie, destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4 - E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art. 56 - Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

1 - I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata, dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

2 - Si applicano le altre disposizioni dettate dal Titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO VII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - Validita' del Regolamento

1 - Il presente Regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo, e' pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

2 - E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione, precedentemente adottati dal Comune, nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 58 - Controlli

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale.

Art. 59 - Sanzioni

1 - Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 21/93, art. 33, comma 1, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati.

2 - Nell'ambito dei suddetti valori l'effettiva somma da pagare e' determinata con riferimento agli artt. 12 e 16 della Legge 689/81.

IN DICE

PAG.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DEFINIZIONI E NORME GENERALI

2

ART. 1 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO	2
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 4 - FORME DI GESTIONE	4
ART. 5 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 7 - CRITERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	8
ART. 8 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI.....	8
ART. 9 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	9
ART. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	9
ART. 11 - DIVIETI	9
ART. 12 - INFORMAZIONI.....	10
ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	10

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI URBANI11

ART. 14 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....	11
ART. 15 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	11
ART. 16 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE	11
ART. 17 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AI RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 18 - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA OSPEDALI E CASE DI CURA	12
ART. 19 - NORME DI ESCLUSIONE.....	13
ART. 20 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE.....	14
ART. 21 - ISTITUZIONE DI PUBBLICI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	14

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO15

ART. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	15
ART. 23 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.....	15
ART. 24 - ALLEGATI PLANIMETRICI.....	15
ART. 25 - PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.....	15
ART. 26 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
ART. 27 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U. ED ASSIMILATI, ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI.....	17
ART. 28 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	18
ART. 29 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI.....	19
ART. 30 - USI VIETATI DEI CONTENITORI.....	20
ART. 31 - TRASPORTO	20
ART. 32 - SMALTIMENTO FINALE.....	21
ART. 33 - ACCESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA.....	21

TITOLO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.....22

ART. 34 - FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE	22
ART. 35 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	23
ART. 36 - RIFIUTI LIQUIDI	24
ART. 37 - RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI.....	25
ART. 38 - RIFIUTI SOLIDI.....	25
ART. 39 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	26
ART. 40 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO.....	27

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI28

- ART. 41 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....28
- ART. 42 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....28
- ART. 43 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....28
- ART. 44 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI..29
- ART. 45 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI.....30
- ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE.....30
- ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE30
- ART. 48 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.....31
- ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....31
- ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....32
- ART. 51 - PULIZIA DEI MERCATI, BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO E CHIOSCHI32
- ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI32
- ART. 53 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE.....32

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....34

- ART. 54 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO.....34
- ART. 55 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO.....34
- ART. 56 - RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA34

TITOLO VII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI 35

ART. 57 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	35
ART. 58 - CONTROLLI	35
ART. 59 - SANZIONI	35